



COMITATO PROVINCIALE AVELLINO

via Carlo Del Balzo, 81 – 83100 Avellino

Tel. (0825) 31087

Fax (0825) 780011

Sito Internet: www.figcavellino.it
e-mail: segreteria@figcavellino.it

Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale n. 35 del 31 maggio 2007

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello in carta autocopiante (disponibile dal 1° giugno p.v. presso il C.R. Campania e presso i Comitati Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 21 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle società sul Comunicato Ufficiale n. 163/A del 30 aprile 2004 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 81 del 20 maggio u.s., sul quale è stata introdotta la modifica dell'art. 18 delle N.O.I.F., secondo il quale, in ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede di una società in altro comune è consentita a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società.

Inoltre, si ribadisce che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, delle N.O.I.F., *le delibere delle società inerenti la fusione o la scissione debbono prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione del Presidente Federale.*

Di seguito, si pubblicano gli artt. 17, 18 e 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.):

Art. 17

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. **All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale**

dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18

Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è condizionato ai requisiti, alle procedure ed ai termini **stabiliti** per le fusioni dal successivo art. 20, **salvo quanto previsto dal comma 3.**

3. In ambito dilettantistico e di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della Società.

Art. 20

Fusioni — Scissioni — Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico — giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Trasformazione in società di capitali

Si rimanda alla Circolare n. 24 del 18 maggio u.s. della L.N.D., pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2. LE ISTANZE, DA INVIARE, A PENA DI DECADENZA, NEL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO DI CIASCUN ANNO, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO
CORSO DI AGGIORNAMENTO ALLENATORI DILETTANTI E S.G.S.
SALERNO, "STADIO ARECHI", LUNEDÌ 4 GIUGNO 2007**

Questo C.R., nell'ambito dei proficui rapporti di collaborazione tra le Componenti dell'organizzazione calcistica, segnala alle società, affinché informino i propri tecnici abilitati, che **lunedì 4 giugno p.v., dalle ore 14.30 alle ore 20.00**, presso lo **Stadio "Arechi"** di Salerno, si terrà un **Corso di aggiornamento riservato agli Allenatori campani** (iscritti nei ruoli del Settore Tecnico) **che operano nel calcio dilettantistico e giovanile**.

Al Corso, organizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Gruppo Regionale A.I.A.C., saranno ammessi i primi 100 allenatori che avranno depositato la relativa domanda nel rispetto delle modalità indicate nel paragrafo che segue.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a cura degli interessati alla **Segreteria del Gruppo Regionale A.I.A.C. – Commissione Corso Aggiornamento Allenatori – via S. Anna alle Paludi, 115 - 80142 NAPOLI**, oppure presso una delle sedi Provinciali dell' A.I.A.C., oppure presso una delle sedi dei Comitati Provinciali entro **venerdì 1/6/2007**.

Ai partecipanti al Corso sarà riconosciuto un credito formativo di un punto da poter far valere nell'ipotesi di domanda di partecipazione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Seconda Categoria.

COMUNICAZIONI DEL C.P. AVELLINO

RISULTATI GARE

| |
|---|
| CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA |
|---|

RITARDI GARE DEL 29/04/2007

| | | | |
|----------------|---|----------------|-----|
| SP. CLUB NUSCO | - | CASTEL BARONIA | 3-2 |
|----------------|---|----------------|-----|

RITARDI GARE DEL 6/05/2007

| | | | |
|-------------|---|------------|-----|
| REAL BONITO | - | VILLAMAINA | 0-1 |
|-------------|---|------------|-----|

RITARDI GARE DEL 13/05/2007

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----|
| WOLVES AVELLINO | - | IRPINIA | 2-1 |
| CONTRADA | - | GIOVANILE CONTRADA | 1-2 |
| SP. CALORE CALCIO | - | REAL MONTEFUSCO | 2-1 |
| VIRTUS MONTEMIETTO | - | LAPIO SPORT | NP |

RITARDI DEL 16/05/2007

| | | | |
|---------|---|--------------|-----|
| IRPINIA | - | BORGO PIETRA | 0-3 |
|---------|---|--------------|-----|

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Vincenzo Festa, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Antonio Ruggiero, nella seduta del 30/05/2007, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Delibere del Giudice Sportivo

GARA IRPINIA / BORGIO PIETRA DEL 16/05/2007

Il G.S. letto il referto arbitrale, rileva che la gara sopraindicata non si è disputata per l'assenza della società Irpinia. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 NOIF,

DELIBERA

di infliggere alla società Irpinia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di 110,00 relativa alla seconda rinuncia.

Provvedimenti Disciplinari.

GARE DEL 6/ 5/2007

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2007

LEPORE BRUNO (VILLAMAINA)
Perchè, a fine gara, entrava nello spogliatoio dell'arbitro per chiedere di non riportare sul referto di gara l'ammonizione di un proprio calciatore.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE VI infr

TRUNFIO RAFFAELE (VILLAMAINA)

AMMONIZIONE V infr

MUSTONE VINCENZO (REAL BONITO)

AMMONIZIONE I infr

LEPORE RAFFAELE (VILLAMAINA)

GARE DEL 9/ 5/2007

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

IANNUZZI CARMINE (CASTEL BARONIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BICCHETTI MARIO (SPORTING CLUB NUSCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BICCHETTI FRANCESCO (SPORTING CLUB NUSCO)

AMMONIZIONE I infr

ANZALONE GIUSEPPE (CASTEL BARONIA)

GARE DEL 13/ 5/2007

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

PELLINO ENRICO (CONTRADA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MARINETTO SABATINO (GIOVANILE CONTRADA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

BROGNA FABIO (CONTRADA)

AMMONIZIONE II infr

CALABRESE LEOPOLDO (GIOVANILE CONTRADA)

AMMONIZIONE I infr

MARINO ANDREA (GIOVANILE CONTRADA)

GARE DEL 19/ 5/2007

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 110,00 IRPINIA S.S.D. (vedi sentenza)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 8 giugno 2007.

Pubblicato in AVELLINO ed affisso all'albo del C.P. AVELLINO il 31 maggio 2007

**Il Segretario
Giuseppe Della Rocca**

**Il Presidente
Michele Salza**